

lancio d'assestamento) potrebbe essere eccessivo se si ponesse tutto sull'esercizio 1895-96. Egli quindi propone che si distribuisca su due esercizi; ed io anche questo a nome della Giunta volentieri ammetto. Tanto più volentieri in quanto che si tratterà di una economia, non soltanto da raggiungere in futuro, ma conseguita nell'esercizio presente.

Intorno alla ripartizione di questi 8 milioni, dappoichè siamo d'accordo nella questione intorno al reparto, ben disse il nostro presidente che essa dovrà rimettersi alla discussione dell'articolo relativo della legge; ma è certo però che la proposta, così come fu formulata dal ministro del tesoro, pare a me non possa correre, poichè è mestieri che si stabilisca precisamente quanta parte di questi 8 milioni debba far carico sul bilancio corrente e quanta debba andare a caricare il bilancio futuro.

Con questo credo di aver adempiuto, a nome anche dei miei colleghi, al compito modestissimo che mi spettava; salvo, se occorrerà, a riparlarne sugli articoli.

Di Lenna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Lenna. L'onorevole ministro deve sapere che tra gli ufficiali di bassa forza caduti in Africa ben pochi hanno moglie e che quelle degli ufficiali non hanno diritto a pensione se non due anni dopo il matrimonio.

Io credo però che, trattandosi di ufficiali caduti in guerra, non occorra che sia compiuto il biennio dal matrimonio o dall'indulto avuto. Ad ogni modo desidero uno schiarimento in proposito che tranquillizzi le famiglie, le quali non sono certamente molte, che possono aver diritto a questo trattamento di favore.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Rubini, relatore. L'egregio collega Di Lenna presenta un dubbio che, sotto forma di molta e delicata umanità, è troppo grave per poter essere risolto immediatamente.

Io credo che esso soverchi la portata di questo disegno di legge, il quale non tende ad altro che ad abbreviare i termini, per quanto è possibile, entro cui possa riconoscersi il diritto alla pensione alle famiglie dei caduti in Africa.

Volendo seguire il desiderio dell'onorevole Di Lenna, si intralcierebbe il lavoro che ci è richiesto d'urgenza; giacchè bisognerebbe estendere, per i caduti d'Africa, i diritti che

la legge vigente delle pensioni accorda alle famiglie dei militari.

L'onorevole Di Lenna chiese, è vero, di aver soltanto uno schiarimento. Ora a me pare che lo schiarimento egli lo possa trovare nelle disposizioni della legge che regolano il diritto alla pensione.

Ed infatti l'articolo 4, che ora diventa 5, del disegno di legge, articolo mantenuto dalla Commissione tal quale fu proposto dal Governo, dice:

« Rimangono immutate le disposizioni del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto non siano derogate dalla presente legge. »

Ora la legge attuale non si occupa che di due cose, abbreviare i termini per il riconoscimento di questo diritto, e stabilire la competenza passiva del fondo, al quale deve far carico il diritto stesso.

Ecco quello che si propone il disegno di legge; ecco quello, che io, per economia di tempo, desidererei che fosse mantenuto dalla Camera.

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro del tesoro. L'onorevole Rubini ha anticipato la risposta che avrei voluto dare all'onorevole Di Lenna.

Questo disegno di legge ha per iscopo di considerare come accertati i casi di morte, mentre ora non lo sono e non lo possono essere.

Essendo questa la portata del disegno di legge, non possiamo andare ad invadere un altro campo, quello della legge sulle pensioni.

Io quindi non posso che ripetere all'onorevole Di Lenna gli schiarimenti, che gli furono già dati dall'onorevole relatore della Commissione.

Presidente. La discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con Regio Decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, gli ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai in servizio nella Colonia Eritrea, dei quali, dopo scorsi due mesi da un fatto d'armi, non si abbiano più notizie, sono considerati come morti in combattimento. »

(È approvato).